



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce - sez. Il civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

Nella causa civile iscritta al n. _____ 2017 R.G., passata in decisione all'udienza del 05/02/2021, tra

██████████ rappresentata e difesa dall' avv. Avv. Stefano Pagliara ██████████ in virtù mandato alle liti in atti

C O N T R O

“BANCA ██████████ in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ nte, in virtù mandato alle liti in atti

Oggetto: opposizione al d.i. n. 165/2017

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

Sull'eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito in favore della Sezione specializzata in materia di Imprese ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 168/03, come sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 1/12.

L'eccezione è infondata. Pur non essendo contestabile la competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa rientra (in base al combinato disposto degli artt 2 e 33, c.2 L. n. 287/1990 e dell'art. 3, commi 1, lett. c del D.lgs. n. 168/2003), purtuttavia questa rimane limitata ai casi relativi all'accertamento in via principale e con efficacia di giudicato della nullità delle “intese” in sé. Nella controversia in questione, *“trattandosi della nullità dell'intesa che costituisce oggetto di un accertamento incidentale, in sede riconvenzionale, all'accertamento della nullità derivata delle specifiche clausole fideiussorie, su cui il Tribunale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è di certo competente a giudicare trattandosi di eccezione in riconvenzionale, idonea a paralizzare la domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio Va da sé che l'accertamento richiesto non è sottratto al vaglio del giudice dell'opposizione al monitorio, investito già della controversia relativa all'efficacia della fideiussione e, prima ancora sotto il profilo logico e tecnico sollevato per eccezione riconvenzionale, della sua validità”*. (cfr. Cass. 9174/1987; Trib Padova ord. Del 13.11.18 e Trib. Salerno sent. 3016/18 del 23.08.18).

Sulla nullità della fideiussione



FIDEIUSSIONI

NULLE .IT

Questo giudice aderisce alla Giurisprudenza più recente (Cass. civ., sez. III, ord., 10 novembre 2020, n. 25273), che ha ribadito, in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287/1990, – la censura dei negozi stipulati «a valle» in applicazione delle intese illecite concluse «a monte» e che ciò comporta sicuramente la possibilità di prendere in considerazione anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che l'intesa «a monte» sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, come peraltro già chiarito in precedenti pronunce (Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810). Secondo il principio espresso, *“sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. “fideiussioni omnibus”) conformi allo schema predisposto dall’A. (Associazione B.I.), e segnatamente, alla luce del Provv. n. 55 del 2 maggio 2005 della B.I., le fideiussioni che contengono la sostanza delle seguenti clausole: 1) “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo “; 2) “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate “; 3) “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. In sintesi, la Suprema Corte ha stabilito che la violazione dell’art. 2 della Legge c.d. “Antitrust”, consumatasi a monte nella predisposizione e nell’adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determina “a cascata” la nullità dei contratti stipulati a valle in conformità allo schema; giacchè questi costituiscono lo sbocco sul mercato dell’intesa illecita (cfr. Cass., SS. UU., n. 2207/2005); ciò perché secondo la Corte di Cassazione, “...allorchè l’articolo in questione (cioè 2 della L. n. 287 del 1990) stabilisce la nullità delle “intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all’eventuale negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”. La Suprema Corte ha aggiunto che: “in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la B.I., con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.*

Dalla lettura del testo della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra ████████ el febbraio 2007, si evince chiaramente che esso riproduce il modello ABI, con la conseguenza che la fideiussione deve ritenersi il momento attuativo dell'intesa a monte, vietata dalla Legge.

Come sancito dalla Suprema Corte, infatti, *“benchè l’accertamento stesso abbia avuto luogo in un procedimento svoltosi tra le imprese e l’autorità competente, deve ritenersi che la circostanza che il singolo utente o consumatore sia beneficiario della normativa in tema di concorrenza (per tutte, Cass. 9 dicembre 2002, n. 17475) comporta pure, al fine di attribuire effettività alla tutela dei primi ed un senso alla stessa istituzione dell’Autorità Garante, la piena utilizzabilità da parte loro, una volta accertate condotte di violazione della normativa di settore posta anche a loro tutela, degli*

accertamenti conseguiti nel procedimento di cui pure non sono stati formalmente parte; in tal senso, il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico "impedisce che possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede" (Cass. 20 giugno 2011, n. 13486 cit.). Né può accedersi alla tesi sostenuta da dalla Banca, secondo cui la nullità sarebbe parziale, cioè limitata alle sole clausole in essa contenute riprodotte delle condizioni predisposte in modo restrittivo della concorrenza da parte degli Istituti di credito nel Modulo A., tenuto conto del principio per cui "utile per inutile non vitiatur", poiché la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/2017 sancisce la "nullità del contratto" e non la nullità delle singole clausole.

Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che la fideiussione conclusa dalla opponente [REDACTED] affetta da nullità totale per essere in contrasto con il disposto dell'articolo 2 della L. n. 287 del 1990.

Le spese, che si liquidano in dispositivo nei minimi tariffari, trattandosi di giudizio con istruttoria documentale, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. ing. 165/2017;
2. condanna BANCA [REDACTED] alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione degli artt. 1-11 D.M. 55/2014, (parametri minimi, scaglione da Euro 26.000,00 a Euro 52.000,00), in euro 3.972,00 per compensi, euro 286,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per Legge

Lecce, 05.02.2021, ore 15.30

Il Giudice Onorario